

GUIDA “PRONTUARIO” all’ASTENSIONE dal LAVORO

14.04.20

Nel caso non dovessero essere presenti le condizioni di sicurezza generali o quelle relative all’emergenza del Covid-19, il lavoratore può astenersi dal lavoro “a norma di legge”. Ogni lavoratore può appellarsi:

> All’articolo 2087 del codice civile:

Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

> Al decreto legislativo n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza sul lavoro) in particolare all’art. 44 prevede l’astensione per pericolo grave e immediato:

- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.*
- 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.*

Come e cosa FARE per astenersi dal lavoro secondo le leggi vigenti?

- 1) motivando esplicitamente i rischi per la propria salute e sicurezza, da tutti i compiti e le mansioni che possono mettere in pericolo la propria salute e la propria sicurezza, tramite l’1460 c.c. che è la norma con la quale il dipendente può eccepire l’inadempimento del datore di lavoro (mancate misure sicurezza) e metterlo in mora rispetto ai crediti retributivi.
- 2) il lavoratore deve dichiarare allo stesso tempo che si resta disponibili a lavorare e di restare a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte quelle mansioni che gli competono ma limitatamente a quelle che possono essere svolte in sicurezza (ad esempio: tutte quelle mansioni che possono essere svolte con la garanzia che si rispetti la distanza di sicurezza di almeno un metro; solo quelle mansioni che si svolgono negli ambienti sanificati, ecc...)
- 3) rimanere nel proprio posto di lavoro (se questo non mette in pericolo la propria salute e la propria sicurezza) oppure – se ciò non fosse possibile sostare in maniera visibile nelle immediate vicinanze. Lo scopo è dimostrare la propria disponibilità a lavorare (qualora si provvedesse a disporre le condizioni di sicurezza)
- 4) NON firmare nessuna dichiarazione fornita dal datore di lavoro o da altri superiori o responsabili!
- 5) evitare di affermare – sia “a voce” di fronte a responsabili e datori di lavoro, sia in forma scritta – che ci si sta “rifiutando” di lavorare. Per la propria tutela è meglio dichiarare che ci si “astiene”: cioè si è sì disponibili a lavorare, ma per la mancanza di dispositivi e condizioni di sicurezza risulta impossibile svolgere il lavoro.
- 6) provare a raccogliere prove fotografiche o video in merito alle carenze e alle mancanze dal punto di vista della salute e della sicurezza (prestando attenzione a non incorrere in sanzioni nel caso in cui nel luogo di lavoro sia vietato fare foto e video).
- 7) Come maggiore tutela è bene munirsi di un proprio foglio di autocertificazioni per l’astensione dal lavoro (evitando di affidarsi ai dispositivi dell’azienda e dei suoi rappresentanti, superiori, responsabili, etc.) trovate allegato [un modello](#)

di autocertificazione da consegnare compilata e firmata al datore di lavoro (o caposquadra, caporeparto, preposto, direttore, responsabile, superiore, ecc...).

Ovviamente per maggiore tutela è necessario conservare una copia per sé oltre a quella consegnata.